



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**CORTE D'APPELLO DI BARI**  
**-SECONDA SEZIONE CIVILE-**

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Alessandra Piliago	presidente
M. Angela Marchesiello	consigliere relatore
Alberto Binetti	consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2023**

**TRA**

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] e rappresentata in giudizio dall'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] giusta procura allegata all'atto di appello -----**appellante**

**E**

[REDACTED], domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende con l'avv. [REDACTED] [REDACTED] anche disgiuntamente, per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello -----**appellata**

**Oggetto:** intermediazione finanziaria

**Conclusioni:** all'udienza cartolare del 7/11/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte autorizzate.

**FATTI di CAUSA**

Con sentenza n. [REDACTED] dell'11.01.2023, il Tribunale di Bari, decidendo sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] a seguito di



modifica della denominazione sociale del 27.07.2023), dopo aver precisato che il giudizio verteva sugli acquisti effettuati il 29.11.2014 e/o in periodo successivo, ha dichiarato infondata la domanda di nullità formulata dall'attrice, avendo la banca convenuta prodotto il contratto quadro recante la data del 28.11.2014, corredato di sottoscrizione la cui autenticità e riferibilità alla ██████████ è stata accertata a mezzo di ctu grafologica; ha accertato l'inadempimento colpevole della banca, per violazione degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, relativamente all'investimento azionario del 29.11.2014, ritenendo, in ragione del richiamato obiettivo d'investimento dichiarato nel questionario MiFID, che la cliente, ove la banca avesse richiamato l'attenzione sui detti profili d'inadeguatezza, non avrebbe concluso l'operazione, caratterizzata dalla contestualità di plurimi ordini di acquisto di azioni ed obbligazioni, ciascuno suscettibile di autonoma valutazione quanto a validità, efficacia e risolubilità; ha qualificato la domanda di privazione di effetti del contratto, formulata al punto II delle conclusioni della citazione, quale richiesta di risoluzione, ritenendola fondata per la gravità delle violazioni accertate e, per l'effetto, ha dichiarato la risoluzione del contratto del 29.11.2014 avente ad oggetto l'acquisto di n. 1672 azioni, per inadempimento grave della convenuta, con conseguente obbligo della banca, previa riconsegna delle azioni da parte dell'attrice, di restituire la somma di € 14.964,40, di cui € 4.072,25 per azioni acquistate con diritto di opzione ed € 10.892,15 per azioni acquistate con diritto di prelazione, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; ha dichiarato invece cessata la materia del contendere in ordine al contratto di acquisto di n. 1.672 obbligazioni subordinate BPB, avendo la banca rimborsato il prestito obbligazionario subordinato BPB 30/12/2021 6,5% SUB; ha condannato infine la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 7.616 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e compensato fra le parti la restante metà, ponendo in via definitiva a carico dell'attrice le spese della ctu grafologica.

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello ██████████  
██████████, articolando sette motivi di gravame e riproponendo le difese già spiegate in primo grado in relazione alle questioni dichiarate assorbite, chiedendo, in integrale riforma dell'impugnata decisione, di rigettare tutte le domande formulate dalla ██████████; di condannare la stessa alla restituzione di tutte le somme versate dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado, comprese le spese di lite; in via subordinata, di escludere o, in estremo subordine, ridurre le somme in ipotesi riconosciute alla ██████████ a titolo restitutorio e/o risarcitorio in



ragione (i) delle cedole obbligazionarie percepite; (ii) del grave concorso di colpa di parte appellata, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si è costituita [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 16/05/2025, la causa è passata una prima volta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo, in ragione della sopravvenuta nomina del consigliere relatore ad altro incarico.

All'udienza cartolare del 7/11/2025, invitate le parti alla (ri)precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo Collegio, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

### RAGIONI della DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Con il **primo motivo** di doglianza, la banca appellante lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 132, n. 4) c.p.c., per avere il Tribunale immotivatamente accertato l'alta rischiosità dell'operazione di investimento contestata, senza tener conto che, nel periodo cronologico in cui la stessa operazione ha avuto luogo, le azioni BPB sarebbero state caratterizzate da rischio medio, atteso che la banca godeva di indici di bilancio positivi e di ottime prospettive in merito agli utili futuri realizzabili.

Assume, inoltre, per quanto attiene al profilo della liquidità del titolo, che il giudice di prime cure avrebbe indebitamente sovrapposto il rischio di liquidità (sussistente e rappresentato in anticipo all'investitrice) con la situazione di effettiva illiquidità (non sussistente nell'anno 2014).

In ragione di tanto, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da grave lacuna motivazionale, essendosi il Tribunale limitato a considerare "illiquide" le azioni BPB solo perché non erano quotate presso i mercati regolamentati, senza curarsi di analizzare i tempi e i costi medi di smobilizzo del titolo predetto nell'anno 2014, nonché trascurando di considerare i mutamenti del grado di rischio e di liquidità intervenuti fra la data di acquisto delle azioni BPB e l'introduzione del giudizio di primo grado.

Rileva, dunque, che se il giudice di prime cure non avesse apoditticamente qualificato le azioni BPB come illiquide, e altrettanto apoditticamente come a "rischio alto o, quanto meno, medio-alto", con specifico riguardo all'anno 2014, non sarebbe stata accertata l'inadeguatezza



dell'operazione di investimento e quindi non sarebbe stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del relativo ordine d'acquisto.

Con il **secondo motivo**, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 Reg. Consob n. 16190/2007, per aver il primo giudice erroneamente accertato l'inadeguatezza dell'investimento contestato in ragione della ritenuta incongruenza rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati nel questionario di profilatura.

Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sia raffrontando il questionario di profilatura con l'intero portafoglio titoli (e non con la singola operazione finanziaria) che con il singolo ordine di investimento, la banca avrebbe correttamente composto il portafoglio titoli della ██████████ consigliando l'acquisto di azioni (con potenziali rendimenti più alti e rischio medio) e obbligazioni (con potenziali rendimenti più bassi, ma con garanzia di restituzione del capitale investito).

Sostiene, pertanto, che, se il giudice di prime cure non avesse errato nel valutare la rispondenza dell'investimento contestato agli obiettivi dichiarati dall'odierna appellata, non avrebbe accertato l'inadeguatezza dello stesso e non avrebbe dichiarato la risoluzione dell'ordine d'acquisto.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono entrambi infondati e vanno disattesi.

Va premesso che, come noto, il d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione *ratione temporis* applicabile, stabilisce, al comma 1, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse degli investitori e per l'integrità dei mercati (lett. a), acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati (lett. b), utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti (lett. c), ovvero disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività (lett. d).

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass., ord., n. 20617/2017; conf. Cass. n. 1350/2026), quello per cui, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nei regolamenti Consob, applicabili *ratione temporis*, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la



sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate).

A livello processuale, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, co. 6 TUF dispone che *"nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta"*.

Tanto premesso, con la direttiva 2004/39/CE (richiamata nella sentenza impugnata), recepita in Italia con il d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, è stato introdotto l'obbligo per l'intermediario di sottoporre al cliente il questionario "MiFID", consistente in una serie di domande utili a sancirne un'adeguata profilazione, in ordine, ad esempio, alla tipologia di obiettivi finanziari, alla propensione al rischio, al capitale da investire, alla conoscenza dei mercati, etc., al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione sia adatto al cliente e di avvertirlo qualora il prodotto o il servizio non lo sia (art 19, par. 5).

A sua volta, l'art. 40 Reg. Consob n. 16190/2007, ai fini della valutazione di adeguatezza, prevede che l'intermediario, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, valuti che la specifica operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, che sia di natura tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprenderne i rischi.

Ne consegue che, in presenza di una disposizione relativa a un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, l'intermediario è tenuto ad astenersi dall'esecuzione della stessa, a meno che, dopo aver informato l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Ebbene, venendo al caso di specie, nel dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto di azioni della BPB del 29.11.2014, il Tribunale ha correttamente accertato l'inadempimento grave della banca, per non aver osservato i richiamati obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione.



In particolare, nel ritenere il suddetto acquisto incompatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato dalla ██████████ nel questionario di profilatura MiFID del 28.11.2014, il giudice di prime cure ha fondatamente assimilato le azioni BpB a prodotti "illiquidi".

A tal riguardo, va chiarito che, in base alla definizione contenuta nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 (la cui valenza, come già chiarito da Cass 5344/2022 e n. 15584/2022, nonché da questa stessa Corte<sup>1</sup>, è meramente interpretativa degli obblighi contenuti nell'art. 21, comma 1, TUF e nell'art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 gennaio 2007), devono considerarsi titoli "illiquidi" quei prodotti finanziari che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Non v'è dubbio che tale definizione si attagli alle azioni BPB per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su un mercato regolamentato ed erano scambiabili tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontando una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.

Pertanto, il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumentava oggettivamente la rischiosità dell'investimento e la probabilità che gli stessi non potessero essere trasformati al momento della richiesta in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi potessero avere al momento della negoziazione e dalla solidità della intermediaria all'atto dell'acquisto (vd. App. Bari n. 1537/2025).

Né la liquidità delle azioni era garantita dalla possibilità per l'Istituto di credito emittente di procedere al riacquisto delle azioni secondo criteri e meccanismi prefissati, circostanza, questa, che esponeva il cliente a un forte rischio di perdita del proprio capitale.

Si tratta, in altre parole, come già affermato da questa Corte, di una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione, che li rende "oggettivamente" più rischiosi e di tale maggior rischio l'investitore doveva essere edotto in modo specifico prima dell'acquisto (vd. App. Bari n. 847/2025).

D'altronde, pur non emergendo con chiarezza la caratteristica di illiquidità del prodotto, nella "*scheda prodotto per le azioni di nuova emissione di Banca Popolare di Bari*" (doc. 6 di primo grado) era la stessa banca ad includere tra i principali fattori di rischio quello relativo al rischio

<sup>1</sup> App. Bari n. 1796/2025



di liquidità connesso alle azioni, in cui veniva testualmente riportato che *“Gli azionisti, poiché le Azioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, né saranno negoziate su alcun sistema MTF o mediante un internalizzatore sistematico, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche in parte, le proprie Azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare controparti disponibili all’acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative”*.

Appare dunque corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in merito alla loro rischiosità, quanto meno medio alta, ove solo si consideri che, trattandosi di prodotti illiquidi, al rischio di perdita del capitale si aggiungeva quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli.

Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie.

Ciò posto, dalla errata profilatura del proprio prodotto finanziario (che ne costituisce un presupposto logico) non può che esserne derivata anche una errata valutazione di adeguatezza rispetto al profilo di rischio della cliente.

Infatti, a fronte di un profilo di rischio medio assegnato dalla stessa banca all’investitrice nel c.d. questionario MiFID del 28.11.2014, alla ■■■■■ sono stati venduti prodotti incompatibili con l’obiettivo di investimento dichiarato poiché i titoli illiquidi (quali erano le azioni BpB) comportano, in astratto, rischi anche di azzeramento totale dell’investimento (come poi è accaduto nel caso di specie), mentre la cliente aveva dichiarato di ambire ad una *“crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”*.

Né può giungersi a conclusioni differenti considerando la composizione dell’intero portafoglio titoli della investitrice, come suggerito dall’appellante.

A ben vedere, l’acquisto del 29.11.2014 di azioni Bpb risulta inadeguato sia che si consideri la singola operazione sia che si consideri l’investimento complessivamente effettuato dalla ■■■■■ comprensivo dell’acquisto delle obbligazioni subordinate.

Al riguardo, non appare superfluo puntualizzare sin d’ora (salvo quanto si dirà con riferimento al quinto motivo d’appello) che quanto l’investitrice imputa alla banca non è - e non solo - il cattivo esito di un dato investimento, bensì l’inadempimento degli obblighi cui era tenuta per legge e per regolamento Consob, con riferimento (anche) a quel dato investimento.

Difatti, come precisato dalla Suprema Corte *“l’esito, che nel concreto ha riscosso un ordine di investimento e la sua realizzazione, viene a rilevare*



*unicamente come misura dell'interesse che l'investitore, nella sua posizione di contraente non inadempiente, può venire a nutrire nei confronti della caducazione di uno (o più) degli ordini dati. Ben può capitare, in effetti, che - pur nel verificarsi di inadempimento dell'intermediario l'investimento riscuota comunque esito positivo; come pure può capitare, ovviamente, che il cattivo esito di un investimento non sia preceduto da nessun inadempimento dell'intermediario" (Cass. n. 12937/2017).*

Sicché, va sgombrato il campo da ogni dubbio sul fatto che l'avvenuto rimborso delle obbligazioni subordinate alla loro scadenza naturale non può - di per sé - dimostrare né che il prodotto fosse a capitale garantito (dovendo questa condizione - ai fini che qui rilevano - accertarsi al momento dell'investimento), né tantomeno l'adeguatezza dell'operazione stessa.

Ciò posto, nel caso di specie, dai documenti versati in atti si evince che neppure l'investimento obbligazionario proposto dalla banca offrisse alcuna garanzia di conservazione del capitale.

Basti considerare che, nella scheda prodotto per il prestito obbligazionario, la banca riportava tra i principali fattori di rischio quelli relativi al rischio di credito per il sottoscrittore (il sottoscrittore si assume il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo del pagamento degli interessi maturati e del rimborso del capitale a scadenza); all'assenza di garanzie relativamente alle Obbligazioni; all'utilizzo del "bail in" e degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD; al rischio di mancato rimborso/rimborso parziale delle somme investite, in cui veniva testualmente riportato che "In considerazione della clausola di subordinazione, in caso di liquidazione volontaria o coattiva dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Gli obbligazionisti saranno infatti rimborsati, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non ugualmente subordinati. In tali casi la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le obbligazioni subordinate", nonché al rischio di liquidità in cui veniva riportato che "Le Obbligazioni non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o ammesse alle negoziazioni in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF)... Non vi è, pertanto, alcuna certezza che l'investitore che intenda vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza riesca a trovare una controparte interessata all'acquisto di tutte o parte le Obbligazioni poste in vendita o riconosca un prezzo almeno pari al Valore Nominale delle Obbligazioni, rischiando conseguentemente di incorrere in perdite in conto capitale".



Analogamente, i suddetti rischi venivano altresì riportati nel prospetto informativo del 2014.

Pertanto, anche sotto tale profilo le tesi dell'appellante si rivelano palesemente infondate.

Ad ogni modo, a conferma dell'inadeguatezza dell'operazione vi è pure quanto riportato nel questionario MiFID del 28.11.2014 nel quale, come rilevato dall'appellata, la banca, nel delimitare il "Perimetro strumenti finanziari" adatti ad un investitore con profilo di rischio "medio", specificava che "Questo profilo si adatta ad un investitore che predilige le opportunità di crescita offerte sia da strumenti di natura obbligazionaria sia, in misura minore, da quelli più rischiosi".

Ciò nonostante, la banca ha composto ugualmente il portafoglio titoli della ██████████ consigliando l'acquisto di n. 1672 azioni BpB, per un controvalore di € 14.964,4, superiore rispetto a quello di € 10.032 versato per l'acquisto delle n. 1672 obbligazioni subordinate, senza che la cliente venisse avvisata dell'inadeguatezza dell'operazione in relazione al suo profilo di rischio, tanto più ove si consideri che il suo portafoglio titoli già comprendeva un investimento di n.1638 azioni della BpB.

Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando pacificamente che nel caso di specie la banca non ha osservato i richiamati obblighi di segnalazione d'inadeguatezza e di astensione dall'esecuzione, appare corretta la statuizione sul punto del Tribunale, secondo cui ricorre inadempimento colpevole della convenuta relativamente all'investimento azionario del 29.11.2014, poiché, in ragione del richiamato obiettivo d'investimento, deve fondatamente ritenersi che la cliente, ove la banca avesse richiamato l'attenzione sui detti profili d'inadeguatezza, non avrebbe concluso l'operazione, essendo la valutazione di illiquidità un elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitrice.

Ne consegue il rigetto dei primi due motivi d'appello.

Con il **terzo motivo** di doglianza, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento contestato, che sarebbe, a suo dire, stata emessa in assenza di una domanda di parte, nonché in difetto dell'allegazione dei presupposti costitutivi del diritto alla risoluzione per inadempimento.

In particolare, sostiene che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione riquilificando la domanda di accertamento della nullità relativa ex art. 23 TUF come domanda di risoluzione per inadempimento, in mancanza di allegazione di parte e prova della gravità dell'inadempimento.



DR  
Dritto  
Pisocimio



Assume, inoltre, che “*la domanda di privazione di effetti del contratto, formulata al punto II delle conclusioni della citazione*”, in quanto riferita alla dedotta (e poi smentita) insussistenza del contratto quadro, sarebbe stata inequivocabilmente qualificabile come domanda di accertamento della nullità relativa derivata, ex art. 23 TUF, dell’ordine di investimento contestato.

In ragione di tanto, ritiene che, se il Tribunale non fosse incorso nel predetto vizio di ultrapetizione, pronunciando su una domanda mai proposta, non sarebbe stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento dell’ordine di acquisto impartito dalla ██████████ in data 29.11.2014.

Anche tale motivo è infondato e va rigettato.

Va premesso che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 c.p.c. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr Cass. n. 25529/2025; Cass. n. 5832/2021 richiamata anche da Cass. n. 6818/2024; conf. Cass. n. 12534/2024).

Si deve pertanto fare applicazione del principio per cui “*il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere; così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Egli incorre anzi nel vizio di omesso esame, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale* (Cass. n. 23794 del 14/11/2011; Cass. n. 3012 del 10/02/2010)” (cfr. Cass. 26159/2014).

Il giudice incorre dunque nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto “...ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale



non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. 2019/n. 5153; conf. Cass. 2012/n. 13945).

Nel caso di specie, a fronte dell’ampiezza della domanda formulata al punto II delle conclusioni dell’atto di citazione (“*dichiarare la nullità ovvero – secondo la miglior formula – privare di effetti il contratto*”), deve escludersi la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

In primo luogo, perché, sotto il profilo meramente letterale, la domanda di accertamento della nullità e quella di privazione degli effetti sono separate dalla disgiunzione “*ovvero*” che evidenzia la non coincidenza delle due domande e perché non può ritenersi che la domanda di privazione di effetti del contratto fosse riferita alla “*ritenuta insussistenza del contratto quadro*”.

Tant’è che, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. (e precisamente a pag. 9), l’attrice chiedeva “*di estendere sin da ora l’accertamento e la declaratoria di nullità – o comunque la privazione di effetti a qualsiasi titolo – anche del contratto di consulenza, sulla base del quale la prof.ssa ██████████ avrebbe acquistato i prodotti finanziari oggetto del presente giudizio*”, precisando che “*Restano comunque ferme le conclusioni già declinate nell’atto di citazione...*”.

Il che implica, come rilevato dall’appellata, che la domanda contenuta nell’atto di citazione riguardasse il contratto di investimento (ordine di acquisto) del 29 novembre 2014, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di precisare la domanda introduttiva a seguito della produzione in giudizio del contratto quadro da parte della banca.

In secondo luogo, perché, ad ogni modo, rispetto al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, risulta pacifico che la volontà dell’investitrice era univocamente finalizzata ad ottenere il pagamento da parte della banca di una somma (a titolo restitutorio e risarcitorio) per effetto del venir meno (per nullità o risoluzione per grave inadempimento) del vincolo contrattuale intercorrente tra le parti.

Non appare superfluo rilevare, infatti, che, come chiarito da Cass n. 6911/2018, ai sensi dell’art. 1458 c.c., lo scioglimento del contratto comporta, in ogni caso, sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che siano state già eseguite ed in relazione alle quali sorge per l’*accipiens* l’obbligo di restituzione (salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica).

Né può dirsi che vi sia stata una sostituzione/modificazione dei fatti costitutivi allegati, atteso che sin dall’atto introduttivo l’attrice ha dedotto la violazione delle regole di condotta e degli obblighi di informazione posti poi a base della pronuncia di risoluzione, dovendo, invece, il requisito di gravità



dell'inadempimento essere accertato d'ufficio dal giudice, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dall'appellante (Cass. n. 4476/2022; Cass. n. 23148/2013; Cass. n. 16084/2007; Cass. n. 1507/1994; Cass. n. 3099/1987).

In particolare, l'attrice ha lamentato la violazione dell'art. 21 TUF e del reg. Consob n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007, per non essere stata adeguatamente informata dalla banca e per essere stata indotta ad acquistare *“azioni non quotate in alcun mercato regolamentato, con elevato livello di rischiosità”*, nonostante avesse dichiarato espressamente che *“il suo obiettivo di investimento aveva un fine conservativo di protezione del capitale investito e che, in ipotesi di un'aspettativa di rendimento bassa, avrebbe tollerato soltanto una perdita esigua”* (pag. 8 dell'atto di citazione).

A tal fine, ha rappresentato che l'acquisto di azioni non quotate non era assolutamente adeguato al suo profilo di rischio, né tantomeno alla sua volontà, essendo tale prodotto finanziario incompatibile con le sue esigenze, espresse e debitamente rappresentate alla banca (pag. 9).

Inoltre, dopo aver richiamato alcune decisioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob in cui sono stati affrontati profili connessi all'inadempimento da parte dell'intermediario finanziario agli obblighi di condotta nella prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari illiquidi, ha pure specificato che non avrebbe mai accettato un'operazione di acquisto di azioni illiquidi, caratterizzata da elevata rischiosità, atteso che l'intenzione manifestata era quella di conservare i propri risparmi (pag. 12).

Ne deriva che, sulla base dei fatti allegati e provati dall'attrice, il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato la risoluzione del contratto avente ad oggetto le 1672 azioni acquistate il 29.11.2014, ritenendo, ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento, che l'investimento in titoli illiquidi, la cui valutazione costituisce un elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitrice, non potesse ritenersi compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato dall'attrice.

Con il **quarto motivo**, la banca denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata adozione dei provvedimenti restitutori conseguenti alla pronuncia di risoluzione contrattuale, relativamente ai dividendi e alle cedole percepite dall'appellata.

Sostiene che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore laddove, pur avendo dichiarato la risoluzione dell'ordine di investimento impartito in data 29.11.2014, avrebbe ommesso di condannare la ■■■■■ alla



restituzione delle cedole maturate sulle obbligazioni BPB 30/12/2021 6,5%SUB.

In particolare, osserva che, con l'unico ordine di investimento caducato, l'appellata ha acquistato sia le azioni BPB CUM BONUS SHS che le obbligazioni BPB 30/12/2021 6,5%SUB, rispetto alle quali l'odierna appellata aveva pure specificamente contestato asseriti inadempimenti di BPB.

Sicché, in caso di caducazione dell'ordine di investimento contestato, ad essa banca spetterebbe la restituzione dei frutti civili percepiti dalla ■■■■■

Deduce, infine, che contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la banca avrebbe puntualmente allegato l'esatto importo degli utili da restituire, quantificandoli in circa € 1.500, sugli importi investiti nelle obbligazioni BPB per cui è causa.

Pertanto, sostiene che il Tribunale di Bari, in applicazione degli artt. 1458 c.c. e 115 c.p.c., avrebbe dovuto condannare la ■■■■■ alla restituzione delle cedole percepite, con conseguente riduzione della condanna in capo ad essa banca di una somma corrispondente.

Anche il quarto motivo è infondato e va rigettato.

Con riferimento alla lamentata mancata adozione dei provvedimenti restitutori, va premesso che già il giudice di prime cure aveva avuto cura di precisare che l'operazione del 29.11.2014 era “caratterizzata dalla contestualità di plurimi ordini di acquisto di azioni ed obbligazioni, ciascuno suscettibile di autonoma valutazione quanto a validità, efficacia e risolvibilità” (pag. 10 della sentenza impugnata).

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la ■■■■■ ha acquistato le azioni BPB CUM BONUS SHS e le obbligazioni BPB 30/12/2021 6,5% SUB, non con un unico ordine di investimento, ma con distinti ordini, seppur riportati in un unico documento contrattuale.

Prova ne è che nell'estratto conto titoli (movimenti dal 01/07/2014 al 31/12/2014) il riferimento all'operazione dell'acquisto di obbligazioni è indicato con la dicitura “0000923”, mentre quello relativo all'acquisto di azioni è indicato con la dicitura “0000922” (per l'acquisto di n. 1217 azioni nell'esercizio del diritto di prelazione) e con la dicitura “0023748” (di cui 455 nell'esercizio del diritto di opzione).

Analogamente, nell'estratto del conto corrente le suddette operazioni riportano dei riferimenti diversi (24423788812YB per la sottoscrizione delle obbligazioni, 24423888812YB per la sottoscrizione di 1217 azioni BPB CUM BONUS SHS, 07987688822TE per addebito per operazione sul capitale relativo all'acquisto di 455 azioni BPB CUM BONUS SHS).



A conferma della scindibilità degli investimenti vi è pure la diversità delle schede prodotto relative alle “le azioni di nuova emissione di Banca Popolare di Bari” e al “prestito obbligazionario denominato “Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II”.

D'altronde, così come i singoli ordini di investimento sono negozi autonomi e distinti dal contratto quadro (Cass. civ. n. 1350/2026), i singoli ordini sono ancor prima autonomi e distinti tra loro.

Sul punto, è stato infatti condivisibilmente chiarito da Cass n. 12937/2017 che “Nei rapporti contrattuali di carattere complesso, con prestazioni dotate di individualità funzionale e/o giuridica o comunque con prestazioni non intrinsecamente inscindibili, l'inadempimento di una delle prestazioni o di una parte delle prestazioni ben può non venire a incidere sull'interesse del contraente non inadempiente a conservare le utilità che il relativo contratto gli ha già procurato o che comunque è idoneo a procurargli (su questo punto generale v. gli argomentati rilievi, con annesse sottolineature normative delle disposizioni di cui agli artt. 1458, 1181, 1464, 1480 e 1484 c.c., portati da Cass., 13 dicembre 2010, n. 25157). In situazioni del genere, qualora il contraente inadempiente (nella specie, l'intermediario) potesse opporre a quello non inadempiente (qui, l'investitore) la "necessità" della risoluzione totale, "verrebbe illegittimamente a spostarsi la facoltà di scelta, di cui all'art. 1453 cod. civ., dalla parte adempiente a quella inadempiente o ad alterarsi la stessa portata della disposizione normativa" (così, sempre in termini di approccio generale, già la lontana pronuncia di Cass., 23 gennaio 1959, n. 176). In altri termini, condizionare nella specie la caducazione dei singoli ordini alla caducazione dell'intero rapporto (altrimenti detto, al contratto quadro) implica far perdere al contraente non inadempiente, quale è qui l'investitore, le utilità che pur il rapporto gli ha arrecato, per transitarle a vantaggio del contraente inadempiente, quale qui rappresentato dall'intermediario. Non sembra dubbio, per contro, che in situazioni del genere a risultare meritevole di protezione sia il contraente non inadempiente e non già quello che, per contro, si è macchiato di inadempimento. Secondo quanto d'altro canto conferma in modo univoco la già citata norma generale dell'art. 1181 c.c., là dove rimette al creditore il potere di conservare o meno le utilità, comunque, derivantegli dalla pur inesatta prestazione del proprio debitore”.

Tanto premesso, va chiarito che il Tribunale non ha dichiarato la risoluzione di un unico ordine di investimento impartito in data 29.11.2014, ma, più precisamente, ha dichiarato la risoluzione del contratto avente ad oggetto le sole 1.672 azioni acquistate il 29.11.2014, il cui ordine di



acquisto, come dallo stesso precisato, era suscettibile di autonoma valutazione quanto a validità, efficacia e risolubilità, rispetto a quello di acquisto delle obbligazioni (pag. 10 sentenza impugnata).

Ne consegue che, non essendo stata dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni il quale, anzi, è giunto alla sua scadenza naturale, la domanda di restituzione delle cedole formulata a titolo restitutorio dalla banca non può trovare alcun fondamento e deve essere rigettata.

Né tantomeno la banca ha allegato o quantomeno indicato gli importi che la ██████ avrebbe percepito per i dividendi prodotti dalle azioni Bpb acquistate (che comunque non risultano essere stati richiesti come specificato dalla banca a pag. 27 della comparsa conclusionale in appello).

Non sussiste pertanto alcun vizio di omessa pronuncia sul punto.

Con il **quinto motivo** di doglianza, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di cessata materia del contendere con riferimento all'investimento in obbligazioni subordinate.

Assume che, nel caso di specie, il sopravvenuto rimborso in data 30/12/2021 del prestito obbligazionario non avrebbe fatto venir meno l'interesse ad agire dell'attrice, bensì avrebbe dimostrato l'infondatezza dell'azione spiegata dalla stessa.

Sicché, sostiene che, se il Tribunale non avesse erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle contestazioni relative all'acquisto di obbligazioni, sarebbe stata accertata l'infondatezza dell'azione risarcitoria *ex adverso* esperita.

Il quinto motivo è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

Si conviene sul rilievo che il sopravvenuto rimborso del prestito obbligazionario alla sua scadenza naturale non avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in assenza di una conclusione conforme in tal senso delle parti, ma, tutt'al più, ad un eventuale rigetto nel merito della domanda di risarcimento del danno subito dall'attrice per l'acquisto delle obbligazioni.

Ed infatti, come precisato da Cass. n. 11962/2005 (conf. Cass. 2021/n. 21757), *“la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di*



*un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce); b) ove, invece, si sia sostanzialmente riconosciuto da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole". .*

Pur dovendosi riconoscere come inappropriata la formula adoperata dal primo giudice, ciò nondimeno con il motivo di doglianza *de quo* non viene tuttavia dedotto alcun concreto interesse della banca alla riforma della decisione *in parte qua*, tanto più ove si consideri che, anche sotto il profilo delle spese, il Tribunale ha comunque parzialmente compensato le spese di lite per la metà proprio in considerazione del solo parziale accoglimento delle domande attoree, ponendo il restante mezzo a carico della convenuta/odierna appellante.

Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui: “L'interesse all'impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, dev'essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può quindi consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; è pertanto inammissibile, per difetto d'interesse, una censura con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali



o processuali, che non abbia spiegato alcuna influenza in relazione alle domande o alle eccezioni proposte, e che sia quindi diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass., Sez. lav., 25 maggio 2008, n. 13373; Cass., Sez. 1, 19 maggio 2006, n. 11844; 28 aprile 2006, n. 9877)" (Cass. n. 20689/2016).

Ne discende che deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse il quinto motivo, non avendo l'appellante specificato quale pregiudizio sarebbe derivato dalla dichiarazione della cessata materia del contendere piuttosto che dal rigetto nel merito della domanda relativa alle obbligazioni, limitandosi genericamente ad osservare che *"se il Tribunale di Bari non avesse erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle contestazioni relative all'acquisto di obbligazioni, sarebbe stata accertata l'infondatezza dell'azione risarcitoria ex adverso esperita"*.

Con il **sesto motivo** di doglianza, l'appellante lamenta che il primo giudice sarebbe incorso in un errore di percezione nel qualificare il titolo denominato "BPB CUM BONUS SHS" come strumento obbligazionario.

Sostiene che, se il Tribunale non avesse erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali agli atti, sarebbe stata correttamente accertata l'esatta composizione del portafoglio titoli della ██████████, nonché la natura e la denominazione degli strumenti finanziari acquistati mediante l'ordine di investimento contestato.

Il sesto motivo è **infondato**.

A tal riguardo, deve sin da subito precisarsi che il giudice di prime cure ha correttamente ricostruito la composizione del portafoglio titoli dell'attrice, la natura e la denominazione degli strumenti finanziari, emergendo *ictu oculi* che si sia trattato di un mero refuso nell'indicazione del titolo, che non ha comunque inciso in alcun modo sulla decisione finale.

Basti considerare che, a pagina 5 della sentenza, dalla scheda di adesione per azionisti del 29.11.2014, il giudice ricavava puntualmente che *"l'attrice, già titolare di 1638 azioni della BpB, ha acquistato, in tale occasione, n. 1.672 azioni BPB, di cui 455 nell'esercizio del diritto di opzione e 1217 nell'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441 c.c., nonché richiesto di poter sottoscrivere n. 1.672 obbligazioni subordinate BPB"*.

È evidente che il riferimento, a pag. 6, al titolo denominato BPB CUM BONUS SHS, contraddistinto dal codice ISIN IT0005067043, non potesse che riguardare le 1672 azioni Bpb, risultando, per un verso, che l'attrice era già titolare di un numero differente di azioni Bpb (1638 AZ. BANCA POP BARI), per altro verso, che le 1672 obbligazioni subordinate Banca Popolare



di Bari BPB 30/12/21 6,5% SUB, contraddistinte dal codice ISIN IT0005067019, erano già state indicate immediatamente prima del rifiuto.

Per effetto del rigetto dei primi sei motivi d'appello, va infine disatteso anche il **settimo motivo** di impugnazione afferente il capo delle spese di lite del primo grado, che va in questa sede confermato, con conseguente rigetto della richiesta di ripetizione pure formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 336 c.p.c.

Resta assorbita ogni altra questione.

Al rigetto del gravame segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado secondo soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 5.201 a € 26.000 di cui al vigente DM 2022/n. 147.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 17.02.2023 nei confronti di [REDACTED], avverso la sentenza n. [REDACTED] emessa l'11.01.2023 dal Tribunale di Bari, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € [REDACTED] per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in data 20 febbraio 2026

**Il consigliere estensore**

M. Angela Marchesiello

**Il presidente**

Alessandra Piliago

*Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano*

